

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura I.1 (a) "Investimenti nelle aziende agricole". Irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 681/81 e n. 898/86 nei confronti della ditta Cunipiana Società Cooperativa a. r. l. Sanzione amministrativa pari ad € **335.822,48**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, recante la disciplina dei Servizi e degli Uffici della Giunta Regionale;

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 1.8.2000, n. 15 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n. 1727/2000;

VISTE le modifiche intervenute sul documento di programmazione di cui alla decisione della Commissione Europea C(2002) 1719 del 25 giugno 2002 approvata dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 138 dell'11/02/03;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.2007/2000 del 26/09/2000, con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto, tra le altre, per la misura I.1 Investimenti aziendali del P.S.R. Lazio;

VISTA la determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1529 del 06/12/2001, con la quale in riferimento all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2007/2000 del 26/09/2000 , è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto presentato dalla ditta Cunipiana Società Cooperativa a. r. l. per un investimento complessivo di **Euro 787.726,54** ed un contributo di **Euro 335.822,48**;

CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con atto di liquidazione n.128 del 30/09/2002 la liquidazione del contributo di **Euro 335.822,48** per una spesa ammessa di **Euro 787.066,96**;

VISTA la scheda redatta ai sensi del Reg.CEE n. 1681/94 dalla Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e trasmessa, tra gli altri, anche alla Direzione Regionale Agricoltura e all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti , dalla quale risulta che la Ditta Cunipiana Società Cooperativa a. r. l. ha prodotto in fase di rendicontazione finale documenti giustificativi di spesa falsi;

VISTA la precedente determinazione n. C0042 del 07/01/2008 con la quale è stata determinata la pronunzia della decadenza totale del contributo relativo al progetto codice Agea n. 04156006670 e la restituzione della somma di € **335.822,48** indebitamente percepita dalla Ditta Cunipiana Società Cooperativa a. r .l.;

CONSIDERATO, altresì, che nel verbale di constatazione emesso della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria Rieti prot. N. 7003/2142 del 03/10/2006, si ravvisano gli elementi necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi n. 689/81 e n. 898/86;

CONSIDERATO che l'avviso pubblico, approvato con la richiamata D.G.R. n. 2007/2000, all'art. 12 prevede che in caso di indebito percepimento di contributo conseguente a produzioni di false dichiarazioni e falsi documenti si applica la sanzione amministrativa ai sensi delle leggi n. 689/81 e n. 898/86 come per altro previsto nelle procedure regionali di attuazione dello stesso P.S.R. stabilita dapprima con D.G.R. n. 1397/2003 e poi con determinazione n. 913/2004;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di dover irrogare la sanzione amministrativa ai sensi delle leggi n. 689/81 e n. 898/86 per un importo pari all'indebito di € **335.822,48**;

RITENUTO, inoltre, che ai sensi della legge regionale n. 30/94 la competente struttura della Direzione Regionale Agricoltura provvederà ad inoltrare secondo la procedura prevista (art. 5) gli atti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa;

DETERMINA

In conformità con le premesse:

1. che le motivazioni per le quali si è già disposta con determinazione n. C0042 del 07/01/2008, la revoca del contributo a suo tempo concesso alla Cunipiana Società Cooperativa a. r .l.comportino altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi delle leggi n. 689/81 e n. 898/86;
2. che l'importo della sanzione di cui al punto 1, in conformità con le previsioni della legge 898/86 viene determinato in € **335.822,48** pari all'indebito percepito;
3. di trasmettere gli atti necessari per l'irrogazione della sanzione al comune competente territorialmente nonché all' area contenzioso regionale come previsto dalla L.R. n. 30/94 art. 2 e 5.